

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

DOCUMENTO INFORMATIVO GENERALE SUI SERVIZI FINANZIARI – MiFID II (redatto ai sensi dell'art. 36 e segg. della Delibera Consob 20307/2018)

Fornito da Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. a Clienti e potenziali Clienti

Ai sensi dell'art. 36 e segg. del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (in particolare il comma 2° della citata disposizione recita "gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi ad essi connessi e di conseguenza, possano prendere decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa), la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. emana il seguente Documento Informativo Generale sui Servizi Finanziari.

INDICE:

Premessa

- 1. Informazioni sulla Banca e i suoi servizi di investimento**
- 2. Informazioni sugli strumenti finanziari**
- 3. Informativa sulle procedure di gestione del conflitto di interessi**
- 4. Informazioni sui costi, sugli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e sugli incentivi**
- 5. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela**
- 6. Informativa sulla strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini sui mercati finanziari –Pricing strumenti finanziari di propria emissione – Sedi di esecuzione e intermediari**
- 7. Informazioni sui termini dei contratti**
- 8. Informativa sulla Classificazione della Clientela**
- 9. Glossario**

PREMESSA

La MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) è una direttiva comunitaria che ha l'obiettivo di armonizzare, in chiave europea, la disciplina dei mercati finanziari, degli intermediari e dei servizi di investimento.

Più in particolare, la MiFID si articola nei seguenti provvedimenti normativi principali:

- Direttiva 2014/65/UE (Mifid II)
- Regolamento delegato UE 2017/565
- Decreto Legislativo 129/2017 "Attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"
- Direttiva 2004/39/CE (Mifid I),
- Regolamento (CE) n. 1287/2006
- Decreto Legislativo 164/2007

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., con sede legale in Volterra (PI) 56048, piazza dei Priori 16, PI e CF 01225610508 è una banca autorizzata da Banca d'Italia (Filiale competente per territorio: Pisa) alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"); la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. è iscritta all'Albo delle Banche al numero 5176.30.

In particolare, la Cassa è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

Oltre ai predetti servizi, la Cassa ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.).

La Cassa aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000). Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria a tutela dei depositi dei clienti in euro e in valuta.

Nel rispetto di quanto dispone il decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, con il quale è stata recepita la nuova direttiva 2014/49/UE (DGSD - deposit guarantee scheme directive), la Cassa fornisce adeguata informativa in merito attraverso la consegna del "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti".

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

Comunicazioni

Le comunicazioni dal Cliente alla Cassa inerenti il contratto vanno fatte pervenire alla Filiale presso la quale è aperto il deposito titoli, il diverso contratto o la posizione contabile sul/la quale sono depositati/registrati/evidenziati/riconducibili gli strumenti finanziari ai quali le comunicazioni si riferiscono ovvero presso la Filiale ove sono stati sottoscritti i servizi di investimento.

L'invio della documentazione delle operazioni eseguite e di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Cassa è effettuata al Cliente con pieno effetto all'indirizzo o recapito risultante dal Contratto per la prestazione di servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori o altro rapporto ovvero individuato nell'ambito della posizione contabile al quale la comunicazione si riferisce ovvero all'indirizzo fatto conoscere successivamente per iscritto.

Conferimento degli ordini

Gli ordini sono conferiti dal Cliente per iscritto, a mezzo specifico modulo, sottoscritto in filiale; il Cliente può inoltre impartire i propri ordini in via telematica, attraverso accesso al sito internet della Cassa.

Lingua

Il contratto "Prestazione di servizi di investimento e dei servizi accessori" ed i suoi allegati sono redatti in lingua italiana che verrà parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente e la Cassa.

Offerta fuori sede

Nell'attività di offerta svolta fuori dalla propria sede legale o dalle proprie Filiali (l'"Offerta Fuori Sede") di strumenti finanziari e di servizi di investimento, la Cassa, nel rapporto diretto con il Cliente, si avvale di Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti in Italia nell'apposito Albo unico dei consulenti finanziari.

Conflitti di interesse

La Cassa ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Cassa stessa e il Cliente ovvero tra i diversi Clienti della Cassa e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. La politica seguita dalla Cassa in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel documento "Informativa sulle procedure di gestione del conflitto di interessi". Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Cassa fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Rendicontazione

La Cassa invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Cassa, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.

La Cassa trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Le informazioni di cui sopra sono trasmesse su supporto duraturo al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Cassa debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Cassa è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di esequito. La Cassa fornisce al Cliente, a sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine, anche telefonicamente.

Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav, la Cassa potrà fornire, ogni sei mesi, l'informativa prevista dall'art. 60 del Regolamento Consob n. 20307 del 15/2/18.

La Cassa comunica al Cliente le eventuali perdite che superino la soglia di cui all'art. 6 Sezione III del Contratto per la Prestazione di servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, relativamente a posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

La Cassa comunica al Cliente su supporto duraturo, con la frequenza prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, un rendiconto degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide per esso detenute.

Ogni modifica rilevante alle "Informazioni sulla banca e i suoi servizi di investimento", sarà comunicata al Cliente in tempo utile, con le modalità previste dal Contratto per la Prestazione di servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, resa disponibile in Filiale mediante messa a disposizione della versione più recente del documento stesso e pubblicata sul sito www.crvolterra.it, sezione MiFID II.

2. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Oltre a quelle sotto riportate, specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli strumenti finanziari e dei servizi di investimento che il Cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla Banca.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

PARTE "A"

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvoltterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Tra i titoli di debito rientrano, tuttavia, strumenti finanziari caratterizzati da un rischio maggiore, che sono i titoli strutturati e subordinati. In particolare, i titoli strutturati sono costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti "derivative", che realizzano, da parte del prenditore del titolo, l'acquisto o la vendita di uno strumento derivato il cui valore è determinato dall'andamento di strumenti finanziari o indici a questi collegati, ovvero incidono sulla scadenza del titolo. I detentori di titoli di tal genere saranno quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell'obbligazione strutturata. I titoli subordinati sono invece caratterizzati da una posizione deteriore del prenditore del titolo rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. L'investitore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il prenditore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente. Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell'ambito di un'unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell'investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l'assunzione di rischi caratteristici del particolare tipo di investimento che per le loro peculiarità dovranno essere compiutamente illustrate all'investitore dall'intermediario.

1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su sedi di negoziazione si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2. LA LIQUIDITÀ

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche della sede in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su sedi di negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette sedi. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali sedi e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3. LA DIVISA

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI**4.1 Denaro e valori depositati**

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate in allegato al contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

4.6 Operazioni eseguite fuori da sedi di negoziazione

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio e/o in qualità di internalizzatore sistematico). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcuna sede di negoziazione. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE "B"

LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI COMPLESSI

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, pregiudicare la capacità da parte del Cliente di assumere scelte di investimento consapevoli. Il 22 dicembre 2014 la Consob, partendo dalle Opinioni emanate dall'Autorità Europea di Vigilanza sui Mercati Finanziari (ESMA) durante il primo trimestre del 2014, ha emanato una Comunicazione al riguardo, fornendo agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela retail ("al dettaglio"), in quanto tale tipologia di investitori potrebbe non essere in condizione di valutare adeguatamente le caratteristiche finanziarie degli strumenti in questione.

Nello specifico, la Consob ha individuato due macrocategorie di Prodotti Complessi:

- prodotti finanziari di particolare complessità (c.d. **Black List**), riconducibili alle categorie dalla i alla v della tabella sottostante, la cui distribuzione alla Clientela Retail è fortemente sconsigliata;
- prodotti finanziari complessi (c.d. **Grey List**), riconducibili alle categorie dalla vi alla xii della tabella sottostante, per i quali la Consob, in caso di distribuzione a Clienti Retail, raccomanda un'adeguata informativa.

Di seguito si riportano le dodici categorie di Prodotti Complessi identificate ad oggi dalla Consob, nelle quali si articolano le due macrocategorie sopra citate:

Black List

- i Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività
- ii Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale
- iii Prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)
- iv Strumenti finanziari derivati, di cui all'Allegato 1, Sezione C, numeri da 4 a 10 del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura
- v Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente

Grey List

- vi Strumenti finanziari derivati, di cui all'Allegato 1, Sezione C, numeri da 4 a 10 del TUF diversi da quelli di cui al punto iv
- vii Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF
- viii Obbligazioni perpetue

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Plazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvoltterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

- ix OICR c.d. alternative
- x Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente
- xi Prodotti finanziari con leva maggiore di 1
- xii UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n.583/2010, nonché Polizze di Ramo III o V con analoghe caratteristiche

In sintesi, per disciplinare la distribuzione di Prodotti Complessi alla Clientela al Dettaglio, la Consob raccomanda agli intermediari di dotarsi di determinati presidi quali:

- svolgere un'accurata due diligence interna ai fini dell'individuazione e classificazione dei Prodotti Complessi inclusi nella gamma prodotti offerti alla Clientela e procedere con un'analisi dei profili dei Clienti cui tali prodotti possono essere destinati;
- adeguare le informative da fornire alla Clientela includendo, qualora necessario, le informazioni richieste circa la classificazione dei prodotti e dei relativi rischi.

La Cassa classifica tutti i prodotti finanziari che fanno parte dell'universo investibile secondo livelli progressivi di complessità ed esclude dalla gamma dei prodotti trattati quelli a complessità molto elevata, normalmente non adatti alla clientela al dettaglio, rientranti nelle categorie individuate nella **Black List** o in categorie analoghe. La Cassa quindi non ne consiglia l'acquisto e non ne consente la sottoscrizione ovvero l'acquisto su iniziativa del Cliente.

La Cassa ammette invece la trattazione dei prodotti a complessità meno elevata come quelli rientranti nella **Grey List** o in categorie analoghe. L'informativa fornita alla clientela prima dell'acquisto di prodotti finanziari complessi appartenenti alla Grey List o a categorie analoghe fornisce particolare evidenza delle loro caratteristiche e dei rischi rilevanti per lo specifico investimento.

PARTE "C"

LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1. FUTURES

1.1 L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzati a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2. OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

2.1 L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2 La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1 Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3 Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE . GLI SWAPS

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da sedi di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso, o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1 I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

PARTE "D"**LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA**

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Il servizio di gestione di portafogli mitiga la necessità di comprensione da parte del Cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti – anche "complessi" - inseriti nei portafogli gestiti. In tal caso le scelte di investimento sono effettuate, per conto del Cliente, da un intermediario dotato di competenze specifiche e chiamato ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell'interesse del Cliente medesimo, della conformità degli investimenti al "mandato" ricevuto.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'intermediario deve informare inoltre il Cliente sulla possibilità, ove prevista, che nella linea di gestione sia ammesso l'investimento in "prodotti finanziari complessi", come definiti nella precedente "PARTE B" del presente paragrafo 2. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo; l'intermediario si astiene dal fornire il servizio di gestione patrimoniale ove la linea risulti non adeguata per l'investitore.

1. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2 La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2. GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIALE

2.1 Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

2.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

PARTE "E"

LA RISCHIOSITÀ DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Certificato di deposito

Titolo rappresentativo di deposito bancario, nominativo o al portatore, emesso dalle Banche per raccogliere risparmio a breve e medio termine; il principale rischio è rappresentato dalla scarsa possibilità di rientrare in possesso delle somme depositate prima della scadenza.

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvoltterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

c) Exchange Traded Funds

Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un *benchmark* di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

d) Exchange traded commodities

Gli ETC sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche o in contratti derivati su materie prime.

I certificates

Secondo la definizione di Borsa Italiana SPA, i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva.

I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e

- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).

I *certificates* con leva, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* che *bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificato anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i *bull* che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "*leverage certificates*".

Mentre i *certificates* con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

I warrant

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

I covered warrant

Nella definizione offerta da Borsa Italiana SPA, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo pre-stabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i *covered warrant* si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

I prodotti assicurativi finanziari

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze *unit linked* ed *index linked* nonché i contratti di capitalizzazione.

a) Polizze index linked

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (*rectius* indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.

In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sottostanti sono individuati dalla compagnia di assicurazione tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.

E' possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:

- (I) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;
- (II) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- (III) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

b) Polizze unit linked

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Analogamente alle *index linked* anche le polizze *unit linked* possono essere classificate in polizze

- (I) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- (II) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

c) Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare un capitale rivalutato dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

Ogni modifica rilevante alle "Informazioni sugli strumenti finanziari", sarà comunicata al Cliente in tempo utile, con le modalità previste dal Contratto per la Prestazione di servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, resa disponibile in Filiale mediante messa a disposizione della versione più recente del documento stesso e pubblicata sul sito www.crvolterra.it, sezione MiFID II.

PARTE "F"

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA IN MERITO ALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE ("BANKING RESOLUTION AND RECOVERY DIRECTIVE" CD. "BRRD")

Si fa presente, al fine di ottemperare alle disposizioni della Comunicazione Consob n. 0090430 del 24/11/2015, che:

- la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. è destinataria delle disposizioni della BRRD, attuata con i D. Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, che – con lo scopo di introdurre limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario in crisi - attribuisce alla Banca d'Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione domestica, nuovi poteri in materia di gestione e prevenzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento;
- più nello specifico, nell'ambito delle nuove misure a disposizione della Banca d'Italia si distingue la riduzione o conversione di strumenti di capitale (essenzialmente azioni e obbligazioni subordinate), già in vigore, dal bail-in, in vigore dal 1 gennaio 2016. Mentre la prima contempla, in presenza di una grave crisi dell'intermediario, il potere dell'Autorità di Vigilanza di "colpire" solamente gli strumenti di capitale, il secondo potrebbe determinare l'azzeramento o la riduzione del valore anche delle altre passività dell'intermediario stesso, come di seguito specificate. Tali nuove misure di gestione delle crisi bancarie sono finalizzate ad assorbire le perdite e ricapitalizzare l'intermediario in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata ed efficiente gestione dello stesso. Tra gli ulteriori poteri che il D.lgs. 180/2015 attribuisce alla Banca d'Italia, si segnala, in particolare, il potere di modificare, sempre in situazioni di crisi dell'intermediario, la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili;
- pertanto, in sintesi, qualora un intermediario versasse in una situazione di grave crisi, le azioni e le obbligazioni da questo emesse i depositi sopra i 100.000 euro e ogni altra forma di investimento che costituisce una passività dell'intermediario e che non è espressamente esclusa dalla normativa in parola, potrebbero essere sottoposti, con provvedimento della Banca d'Italia, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, a misure che possono determinare l'azzeramento, la riduzione o la conversione in titoli azionari del medesimo intermediario (a prescindere dalla data di emissione o apertura del conto corrente, nel caso dei depositi). L'adozione di tali misure nei confronti dell'intermediario potrebbe, conseguentemente, implicare per il Cliente l'azzeramento, la riduzione del valore o la modifica delle condizioni di rischio dell'investimento;
- non sono soggetti a bail-in, i depositi sino all'ammontare di euro 100.000 e le passività garantite tra cui i covered bonds, le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come, ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare;
- il bail-in segue una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite. Ciò implica che, in caso di crisi dell'intermediario, debbano in primo luogo essere sacrificati gli interessi dei "proprietari" dell'ente stesso, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare l'intermediario – e/o ridotte nel valore. Pertanto, a titolo di esempio, il possessore di un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, solo qualora le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare l'intermediario stesso;
- l'ordine di priorità con cui il bail-in colpirebbe le passività dell'intermediario in crisi è dunque il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti;
- con riferimento ai servizi di investimento prestati dall'intermediario, tutti gli "strumenti" (ad es. azioni, obbligazioni, contratti derivati) emessi da banche e SIM aventi sede legale in Italia (ovvero dagli altri soggetti individuati dall'art. 2 del d.lgs. n. 180/2015), nonché quelli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell'Unione europea, nonché da banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursale nell'Unione medesima, potrebbero essere sottoposti, al ricorrere di una grave crisi di detti intermediari, a misure di riduzione o conversione di strumenti di capitale o al bail-in, a prescindere dalla data di emissione degli stessi;

Per un esame più approfondito delle modifiche intervenute nel quadro della gestione delle crisi bancarie, si invita il Cliente ad esaminare il documento predisposto sull'argomento dalla Banca d'Italia reperibile sul sito della Cassa, www.crvolterra.it alla sezione [Approfondimenti/Direttiva 2014/59/UE Brrd e Bail-in](#).

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

3. INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

L'attività bancaria per la molteplicità e la complessità dei servizi che include (consulenza, gestione di portafogli, attività di investimento in conto proprio e conto terzi, operazioni societarie, etc.) espone gli istituti bancari in maniera quasi inevitabile a potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Per questo motivo, in conformità con quanto previsto dalla normativa MiFID II, CR Volterra ha intrapreso tutte le attività e posto in essere tutti i presidi necessari a identificare, gestire e minimizzare il rischio che situazioni di conflitto di interesse arrechino danni, seppur minimi, alla propria clientela.

Tali situazioni di conflitto di interesse possono riguardare il rapporto tra la Banca e un suo Cliente oppure possono insorgere tra Clienti diversi della Banca.

CR Volterra o qualunque altro soggetto delegato da CR Volterra, sono intitolati ad effettuare transazioni in cui CR Volterra o una delle società partecipate abbia, direttamente o indirettamente, un interesse materiale, o una qualunque relazione con una terza parte che possa generare un potenziale conflitto di interessi con gli obblighi di CR Volterra verso il proprio Cliente.

CR Volterra tuttavia provvederà ad effettuare e concludere tali operazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle che avrebbe offerto ed applicato nel caso in cui il conflitto di interesse non fosse emerso.

Tali situazioni di conflitto di interessi potrebbero emergere qualora:

- ✓ venga effettuata un'operazione in titoli emessi da una società partecipata da CR Volterra o da un Cliente di una società partecipata
- ✓ venga effettuata un'operazione in titoli che potrebbe generare benefici per CR Volterra o per una società partecipata in termini di commissioni o di sconto a scapito del Cliente
- ✓ CR Volterra negozi per conto di un Cliente titoli di una società partecipata
- ✓ CR Volterra abbia il ruolo di rappresentante (agente mandatario) di un proprio Cliente in operazioni in cui ricopre il medesimo ruolo per altri Clienti o per società partecipate
- ✓ CR Volterra o un soggetto collegato alla stessa realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del Cliente
- ✓ CR Volterra o un soggetto collegato alla stessa hanno nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse in contrapposizione con quello del Cliente
- ✓ CR Volterra o un soggetto collegato alla stessa hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente interessato
- ✓ CR Volterra o un soggetto collegato svolgono la stessa attività del Cliente
- ✓ CR Volterra o un soggetto collegato alla stessa ricevono o riceveranno da una persona diversa dal Cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al Cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

CR Volterra ha dunque promosso all'interno dell'azienda un clima ed una politica ispirati a saldi principi etici; CR Volterra garantisce dunque che tutti i servizi offerti al Cliente (consulenza, gestione portafoglio, etc.) e le attività svolte internamente all'azienda (esecuzione degli ordini dei Clienti, etc.) siano in ogni momento conformi a quanto specificato dalla normativa e siano portati a termine nel miglior interesse del Cliente.

CR Volterra ha quindi identificato la funzione di Compliance, che riporta direttamente alla Direzione della società, quale responsabile della gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Tra i presidi specifici posti in essere dalla Cassa si possono annoverare:

- ✓ norme operative interne specifiche per l'attività di consulenza volte a garantire il miglior servizio per tutti i Clienti
- ✓ ulteriori controlli sulle analisi relative all'andamento dei mercati finanziari; nel caso di analisi fornite da fonti terze esterne alla Cassa, tali informazioni, prima di essere distribuite alla rete commerciale, devono essere certificate dagli Uffici competenti a fronte della "black list" dei titoli in cui la Cassa ha interessi
- ✓ l'assenza di qualunque forma di incentivo alle filiali per la vendita di specifici prodotti distribuiti dalla Cassa
- ✓ la separatezza delle responsabilità e la separatezza fisica tra chi fornisce servizi di consulenza al Cliente e chi mantiene i rapporti con le "società prodotte" (SGR e altre istituzioni finanziarie che danno a CR Volterra i propri prodotti in distribuzione)
- ✓ la lista delle funzioni e ruoli chiave che hanno accesso ad informazioni sensibili per limitare il rischio di situazioni riconducibili a "insider trading" e "Market Abuse"
- ✓ una lista di eventuali titoli in cui è proibito effettuare transazioni, fornire servizi di consulenza

- ✓ norme operative interne che invitano a rendere noto alla funzione di Compliance le operazioni in strumenti finanziari effettuate dai dipendenti che più facilmente, per la natura del loro lavoro, potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto di interesse

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

- ✓ specifica formazione per i dipendenti in materia di conflitto di interessi

Qualora si verificano, nonostante tutte le misure messe in atto, situazioni di conflitto di interesse, CR Volterra provvederà ad informare tempestivamente il Cliente della natura e dell'origine di tale conflitto e delle misure adottate per mitigarlo, in modo tale che quest'ultimo possa autonomamente decidere come procedere.

Per una rappresentazione completa delle misure adottate dalla Cassa per mitigare e ridurre il rischio dei conflitti sopra indicati si rinvia l'apposita politica di gestione del conflitto di interessi sempre disponibile per il Cliente nella versione aggiornata in Filiale e pubblicata sul sito www.crvolterra.it, sezione MiFID II.

Ogni modifica significativa della presente di gestione del conflitto di interessi di CR Volterra sarà comunicata al Cliente in tempo utile, con le modalità previste dal Contratto per la Prestazione di servizi e di attività di investimento e dei servizi accessori, resa disponibile in Filiale mediante messa a disposizione della versione più recente del documento stesso e pubblicata sul sito www.crvolterra.it, sezione MiFID II.

La Cassa rimane a completa disposizione per fornire ulteriori informazioni e dettagli sulla politica di gestione del conflitto di interessi adottata da CR Volterra stessa.

4. INFORMAZIONI SUI COSTI, SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E SUGLI INCENTIVI

SEZIONE I - Costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento

La Cassa fornisce ai Clienti al dettaglio e ai potenziali Clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, ove pertinenti, i seguenti elementi:

- Il corrispettivo totale che il Cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite la Cassa o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base per il calcolo dello stesso così che il Cliente possa verificarlo;
- Quando una parte qualsiasi del corrispettivo totale di cui sopra, deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l'indicazione di tale valuta nonché dei tassi di cambio e delle eventuali commissioni e spese applicabili;
- L'indicazione della possibilità che emergano altri costi per il Cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite la Cassa o imposti da essa;
- Le modalità per il pagamento.

I costi e gli oneri applicati al Cliente in relazione alla prestazione dei servizi di investimento sono riportati:

- Nei Documenti di sintesi:
 - 7a) Operazioni di intermediazione di strumenti finanziari
 - 7b) Deposito titoli a custodia e amministrazione
allegati al "Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori"
- nei documenti di acquisto o nei contratti relativi agli Strumenti finanziari o ai servizi di investimento che il Cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla Cassa.

La Cassa, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, potrebbe versare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o benefici non monetari.

La Cassa si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o benefici non monetari siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo dei compensi, commissioni o benefici, o qualora l'importo non sia accertato il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente in via generale o preventivamente all'atto dell'acquisto/sottoscrizione degli Strumenti finanziari o servizi di investimento.

SEZIONE II - Disclosure (informativa) generale in materia di incentivi

Premessa

Tale Sezione illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento:

- operino in modo onesto, professionale ed equo;

adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazione ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai Clienti.

La materia degli incentivi è disciplinata dall'art. 24 della MiFID II, dalla Direttiva delegata UE n. 593/2017, nonché dall'art. 6 del Testo Unico della Finanza e dagli art. 52 e seguenti del Regolamento Intermediari Consob.

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle/alle imprese di investimento da/a soggetti diversi dal Cliente in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti gli strumenti finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla MiFID II;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscono incentivi corrisposti da terzi.

Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno della Cassa
- alle regole e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

Tipologie di incentivi

La normativa prevede che alcune tipologie di incentivi pagati o ricevuti a/da un terzo o una persona fisica che agisca per conto di un terzo siano ammissibili solo se:

- resi trasparenti ai Clienti;
- in grado di accrescere la qualità del servizio prestato al Cliente e non siano di ostacolo con l'obbligo dell'impresa di agire al meglio per la tutela degli interessi del Cliente stesso.

Informativa generale sugli incentivi

In base alle tipologie di Incentivi identificate nell'art. 26 della Direttiva 2006/73/CE e sulla base delle indicazioni diffuse dal CESR è stata effettuata un'analisi sulle principali tipologie di incentivi percepiti ai servizi prestati dalla Cassa; la Politica di gestione degli incentivi della Cassa permette alla stessa di accrescere la qualità dei servizi prestati al Cliente attraverso:

- l'accrescimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post – vendita;
- la prestazione del servizio di consulenza di base (consulenza non indipendente).

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

a) Collocamento di OICR

A fronte della prestazione del servizio di collocamento/distribuzione, la Cassa riceve una commissione dalle società prodotto commisurata agli strumenti e prodotti collocati.

La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Cassa stessa e il soggetto emittente/distributore e, generalmente, consiste in una retrocessione così calcolata:

- una percentuale delle commissioni di sottoscrizione (ove previste) pagate dal Cliente
- una percentuale dei diritti fissi per operazione (ove previsti) pagati dal Cliente
- una percentuale di retrocessione delle commissioni di gestione pagate dal Cliente
- una percentuale di retrocessione delle commissioni di extra-performance pagate dal Cliente (ove previste)

La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società prodotto e per ogni singolo comparto, è disponibile presso ogni filiale della Cassa e sarà fornita al Cliente prima di ogni operazione di sottoscrizione disposta.

La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l'attività distributiva della Cassa, la quale offre così al Cliente l'opportunità di accedere ad un più ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi.

La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare l'attenzione continuativa che la Cassa presta al Cliente attraverso la necessaria assistenza post vendita, il costante miglioramento del servizio offerto tramite l'aggiornamento di procedure informatiche all'avanguardia, il continuo studio dei mercati volto ad offrire opportunità di investimento moderne ed efficienti, nonché la prestazione del servizio di consulenza di base (consulenza non indipendente).

Si segnala inoltre che la Cassa può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Prodotto contributi di marketing finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della propria rete commerciale e conseguentemente a migliorare la qualità dell'assistenza e delle informazioni fornite ai Clienti.

b) Collocamento di certificates, obbligazioni di terzi, offerte pubbliche, IPO, OPV etc.

A fronte della prestazione del servizio di collocamento/distribuzione, la Cassa riceve una commissione dalle società Emittenti/Responsabili del collocamento commisurata agli strumenti e ai prodotti collocati.

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Cassa stessa e il soggetto Emittente o Responsabile del collocamento e, generalmente, consiste in una retrocessione così calcolata:

- una percentuale delle commissioni di collocamento/distribuzione (ove previste)

La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società Emittente/Responsabile del collocamento e per ogni singolo strumento, è comunque indicata nelle condizioni definitive di ogni singolo strumento ed è disponibile presso ogni filiale della Cassa e sarà fornita al Cliente prima di ogni operazione di sottoscrizione disposta.

La retrocessione delle commissioni di collocamento/distribuzione è volta specificamente a remunerare l'attività distributiva della Cassa, la quale offre al Cliente l'opportunità di accedere ad un più ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi, nonché la prestazione del servizio di consulenza di base (consulenza non indipendente).

Si segnala inoltre che la Cassa può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società Emittenti/Responsabili del collocamento contributi di marketing finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della propria rete commerciale e conseguentemente a migliorare la qualità dell'assistenza e delle informazioni fornite ai Clienti.

c) Collocamento di polizze assicurative ramo III e ramo V

A fronte della prestazione del servizio di collocamento/distribuzione, la Cassa riceve una commissione dalle Compagnie Assicuratrici commisurata agli strumenti e ai prodotti collocati.

La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Cassa e la Compagnia Assicuratrice e, generalmente, consiste in una retrocessione così calcolata:

Index linked una percentuale del caricamento iniziale

Unit Linked una percentuale del caricamento sul premio
una percentuale delle commissioni di gestione pagate dal Cliente
una percentuale del valore del patrimonio netto

Ramo V° una percentuale del caricamento sul premio
una percentuale del rendimento trattenuto dalla Compagnia

La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola società prodotto e per ogni singolo prodotto, è disponibile presso ogni filiale della Cassa e sarà fornita al Cliente prima di ogni operazione di sottoscrizione disposta.

La retrocessione dei caricamenti è volta specificamente a remunerare l'attività distributiva della Cassa, la quale offre al Cliente l'opportunità di accedere ad un più ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi.

La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare l'attenzione continuativa che la Cassa presta al Cliente attraverso la necessaria assistenza post vendita, il costante miglioramento del servizio offerto tramite l'aggiornamento di procedure informatiche all'avanguardia, il continuo studio dei mercati volto ad offrire opportunità di investimento moderne ed efficienti, nonché la prestazione del servizio di consulenza di base (consulenza non indipendente).

Si segnala inoltre che la Cassa può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Compagnie Assicuratrici contributi di marketing finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della propria rete commerciale e conseguentemente a migliorare la qualità dell'assistenza e delle informazioni fornite ai Clienti.

d) Collocamento di Gestioni Patrimoniali di terzi

A fronte della prestazione del servizio di distribuzione/collocamento di linee di gestione patrimoniale di terze Società prodotto, la Cassa riceve una commissione commisurata agli strumenti e prodotti collocati. La misura di tale commissione è definita in appositi accordi stipulati tra la Cassa stessa e il soggetto terzo e, generalmente, consiste in una retrocessione così calcolata:

- una percentuale delle commissioni di sottoscrizione (ove previste) pagate dal Cliente
- una percentuale di retrocessione delle commissioni di gestione pagate dal Cliente
- una percentuale di retrocessione delle commissioni di extra-performance (ove previste) pagate dal Cliente

La misura esatta della retrocessione distribuita da ogni singola Società terza, è disponibile presso ogni filiale della Cassa e sarà fornita al Cliente prima di ogni operazione di sottoscrizione disposta.

La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificamente a remunerare l'attività distributiva della Cassa, la quale offre così al Cliente l'opportunità di accedere ad un più ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi.

La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare l'attenzione continuativa che la Cassa presta al Cliente attraverso la necessaria assistenza post vendita, il costante miglioramento del servizio offerto tramite l'aggiornamento di procedure informatiche all'avanguardia, il continuo studio dei mercati volto ad offrire opportunità di investimento moderne ed efficienti, nonché la prestazione del servizio di consulenza di base (consulenza non indipendente).

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Plazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Si segnala inoltre che la Cassa può anche ricevere direttamente o indirettamente dalle varie Società terze contributi di marketing finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della propria rete commerciale e conseguentemente a migliorare la qualità dell'assistenza e delle informazioni fornite ai Clienti.

Ogni modifica rilevante alle "Informazioni sui costi, sugli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e sugli incentivi", sarà comunicata al Cliente in tempo utile, con le modalità previste dal Contratto per la Prestazione di servizi e di attività di investimento e dei servizi accessori, resa disponibile in Filiale mediante messa a disposizione della versione più recente del documento stesso e pubblicata sul sito www.crvolterra.it, sezione MiFID II.

5. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Cassa in idonei locali di una specifica struttura centrale (Ufficio Caveau), protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l'accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.

Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Cassa ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della Clientela o comunque altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi.

La Cassa sceglie i sub-depositari, italiani o esteri - comunitari o extra-comunitari - sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito.

La Cassa adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. segregati o omnibus), maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengono custoditi o movimentati.

Nell'ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus nelle modalità di sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela presso la rete di sub-depositari, la Cassa pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti in qualsivoglia configurazione operativa.

La Cassa procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.

La Cassa monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Cassa nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati.

In caso di sub-deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto dall'ordinamento italiano o comunitario: in particolare, in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.

La Cassa informa il Cliente dell'esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Cassa ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati dal "Contratto per la prestazione di servizi di investimento e dei servizi accessori" o da altri contratti o accordi stipulati tra la Cassa e il Cliente.

La Cassa prima di utilizzare, per conto proprio o per conto di un altro Cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un Cliente al dettaglio, fornisce allo stesso in tempo utile, su un supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Cassa, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.

Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel "Contratto per la prestazione di servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori".

Ogni modifica rilevante alle "Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela" sarà comunicata al Cliente in tempo utile, con le modalità previste dal Contratto per la prestazione di servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, resa disponibile in Filiale mediante messa a disposizione della versione più recente del documento stesso e pubblicata sul sito www.crvolterra.it, sezione MiFID II.

6. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE E DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI SUI MERCATI FINANZIARI – PRICING STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIA EMISSIONE – SEDI DI ESECUZIONE E INTERMEDIARI

Vedi il documento "Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini sui mercati finanziari – Pricing strumenti finanziari di propria emissione – sedi di esecuzione e intermediari" disponibile sul sito internet della Cassa www.crvolterra.it, sezione MiFID II.

7. INFORMAZIONI SUI TERMINI DEL CONTRATTO

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Le seguenti informazioni concernenti i termini dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e di deposito a custodia ed amministrazione, nonché di intermediazione di prodotti finanziari assicurativi, rese ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Consob 20307 del 15 febbraio 2018, riportano in estrema sintesi le principali pattuizioni contrattuali strumentali all'assunzione di una decisione consapevole da parte del Cliente. Ogni contratto è costituito da un Modulo contrattuale compilabile e dalle Norme Contrattuali consegnate in copia al Cliente in apposito Fascicolo, depositato in originale presso uno studio notarile.

a) Descrizione dei servizi di investimento e relativo oggetto

- Per “negoiazione per conto proprio” si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Cassa, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente.
- Per “esecuzione di ordini per conto dei Clienti” si intende l'attività consistente nell'esecuzione da parte della Cassa, senza interposizione della proprietà stessa e quindi mediante ricorso a soggetti terzi e/o a sedi di esecuzione (quali ad esempio mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, altri intermediari che agiscono in qualità di internalizzatori sistemati, piattaforme di trading elettroniche che consentono l'incontro di diversi intermediari aderenti quali bloomberg, reuters, etc.), degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente.
- Per “ricezione e trasmissione di ordini” si intende l'attività della Cassa consistente nella ricezione degli ordini di acquisto, di vendita e di sottoscrizione del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi o, nel caso di sottoscrizione, ad altri intermediari incaricati del collocamento, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, al fine di rendere possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
- Per “collocamento” si intende l'attività della Cassa relativa alla promozione e all'offerta di sottoscrizione, attraverso le proprie strutture operative, al Cliente di strumenti finanziari/servizi di investimento e prodotti finanziari assicurativi.
- Per “consulenza” si intende la prestazione da parte della Cassa di raccomandazioni personalizzate alla Clientela, su una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, adatte per il Cliente o basate sulle caratteristiche del Cliente; il servizio di consulenza prestato dalla Cassa è non indipendente e prevede la ricezione ed il trattenimento di incentivi.
- Per “concessione di finanziamenti” si intende il consentire agli investitori l'effettuazione di una operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.
- Per “custodia e amministrazione di strumenti finanziari” si intende l'attività della Cassa relativa alla custodia e amministrazione (esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei decimi, incasso interessi e dividendi, incasso rimborsi del capitale) degli strumenti finanziari depositati dal Cliente presso la medesima.
- Per “servizio di intermediazione assicurativa” si intende l'attività della Cassa relativa all'offerta al Cliente di prodotti assicurativi tempo per tempo offerti, promossi, collocati o distribuiti dalla Cassa medesima attraverso le proprie strutture operative.

b) Durata

I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e di deposito a custodia ed amministrazione, nonché di intermediazione di prodotti finanziari assicurativi sono a tempo indeterminato e ciascuna delle parti può recedervi in qualsiasi momento mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna dell'apposito modulo debitamente compilato presso la dipendenza competente, con preavviso di 15 giorni. Il recesso non comporta alcuna spesa o penalità a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Cassa le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni e gli eventuali oneri (diritti di custodia, bolli etc.) maturati.

c) Modifiche al contratto

- La Cassa si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme e le condizioni che regolano i contratti per quanto concerne la prestazione dei servizi di investimento di cui alle Sezioni II, III, IV, V e VII e la intermediazione di prodotti assicurativi di cui alla Sezione VIII. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Cassa mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente con un preavviso di due mesi rispetto alla data di decorrenza comunicata. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate; qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice del Consumo, la modifica unilaterale deve essere sorretta da giustificato motivo.
- La Cassa si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste per il solo rapporto di deposito per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari di cui alla Sezione VI, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del T.U.B. e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse, saldando ogni suo debito nei confronti della Cassa, senza penalità. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Le modifiche ai contratti derivanti da variazioni di norme di legge o regolamentari di applicazione necessaria si intenderanno automaticamente recepite. La Cassa provvederà, nei tempi tecnici necessari, ad informare il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Cassa.

d) Modalità per impartire ordini e istruzioni

Il Cliente può impartire i propri ordini: per iscritto, a mezzo specifico modulo, da sottoscrivere in filiale; il Cliente può inoltre impartire i propri ordini in via telematica, attraverso accesso al sito internet della Cassa.

e) Documentazione sull'attività svolta

La Cassa invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta con l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.

La Cassa trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; in caso di Cliente al Dettaglio dette informazioni sono trasmesse al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Cassa debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Cassa è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.

A richiesta del Cliente la Cassa fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine anche telefonicamente.

La Cassa comunica al Cliente su supporto duraturo, con la frequenza prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, un rendiconto degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide per esso detenute; la Cassa comunica al Cliente su supporto duraturo, con la frequenza prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, l'informativa ex-post su costi ed oneri sostenuti dal Cliente e l'importo degli incentivi/benefici monetari e non monetari ricevuti o pagati.

f) Operazioni con passività potenziali e comunicazioni delle perdite

Le imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, informano il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione viene effettuata strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia sia superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

g) Compensi e spese

La Cassa ha diritto ad un compenso per l'attività svolta e al rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e di deposito a custodia ed amministrazione, nonché di intermediazione di prodotti finanziari assicurativi; il compenso per l'attività svolta dalla Cassa, i criteri di calcolo per l'applicazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e le informazioni concernenti gli incentivi percepiti dalla Cassa, sono specificati nell'Allegato E e riportati nei Documenti di Sintesi inseriti come frontespizio di ogni Modulo contrattuale.

h) Procedure di conciliazione, arbitrato e mediazione

- Dopo avere espletato reclamo alla Cassa, in mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:
 - per il rapporto di **deposito per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari**, all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF – di cui all'art. 128-bis del T.U.B. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia e richiamate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico o direttamente alla Cassa che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF;
 - per la **prestazione dei servizi e delle attività di investimento e per questioni attinenti alla trasparenza informativa o alle regole di comportamento nella distribuzione delle polizze ramo III e V**, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.
- Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la Cassa, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza degli Organismi di cui al precedente punto 1, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
- In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti punti 1 e 2 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Plazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Ogni modifica rilevante alle "Informazioni sui termini del contratto", sarà comunicata al Cliente in tempo utile, con le modalità previste dal contratto per la prestazione dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, resa disponibile in Filiale mediante messa a disposizione della versione più recente del documento stesso e pubblicata sul sito www.crvolterra.it, sezione MiFID II.

8. INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

In aderenza alle disposizioni di cui al Regolamento Consob n. 20307 del 15/2/18, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. è tenuta a comunicare al Cliente la classificazione ad esso attribuita per la prestazione dei servizi di investimento, secondo le nuove categorie della disciplina normativa e regolamentare in materia.

In particolare, sono previste tre tipologie di investitori:

- **clienti al dettaglio**

- **clienti professionali**

- **controparti qualificate**

a ciascuna delle quali è riconosciuta un livello di tutela diverso: massimo per i clienti al dettaglio, minimo per le controparti qualificate.

Al riguardo, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. attribuisce di norma alla clientela lo status di cliente al dettaglio, conformemente al proprio intendimento di garantire agli investitori il massimo grado di protezione previsto dalla normativa in materia di servizi di investimento.

Tuttavia, qualora il cliente intenda beneficiare di una diversa classificazione rispetto a quella standard prevista dalla Banca, potrà presentare specifica richiesta in tal senso.

Al riguardo, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. precisa quanto segue:

- la possibilità di aderire alla richiesta sarà subordinata alla verifica da parte della Banca in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
- la richiesta potrà essere fatta in via generale o per specifiche tipologie di strumenti e/o operazioni;
- il passaggio di categoria comporterà, in ogni caso, una riduzione delle tutele assicurate dall'attribuzione della categoria normalmente attribuita dalla Banca.

Si riporta, nel seguito, un' informativa in ordine alle previsioni normative e regolamentari in materia di classificazione della clientela.

La classificazione dei Clienti secondo la Direttiva MiFID II

Il Cliente può essere classificato dall'intermediario che presta nei suoi confronti servizi ed attività di investimento come Cliente al dettaglio oppure come Cliente professionale. Determinati soggetti, qualificabili come professionali, possono altresì essere classificati quali controparti qualificate.

CLIENTI AL DETTAGLIO

Sono Clienti al dettaglio i soggetti non classificabili nella categoria della clientela professionale e/o delle controparti qualificate. Nei confronti di tale categoria di Investitori sono previste le seguenti tutele:

Obblighi informativi

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca procede a fornire al Cliente in tempo utile, cioè prima della prestazione stessa:

- l' informativa relativa alla banca e ai servizi di investimento dalla stessa prestati;
- l' informativa dettagliata relativa alla strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini;
- l' informativa relativa alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- l' informativa relativa alla natura e ai rischi connessi agli strumenti finanziari;
- l' informativa relativa ai costi ed agli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;
- l' avvertenza sulla eventuale non appropriatezza di una specifica operazione disposta;
- l' informativa relativa ad eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena la Banca venga a conoscenza di tali difficoltà;
- l' informativa relativa al conflitto di interesse qualora le misure adottate dalla banca non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato.

Obblighi di comportamento

Nella prestazione dei servizi di investimento la Banca è tenuta a rispettare:

- la disciplina dei contratti in base alla quale, per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti, occorre formulare un contratto in forma scritta, nel quale sono fissati diritti e obblighi dell'impresa e del Cliente;
- la disciplina sull'adeguatezza, in base alla quale la Banca è tenuta a valutare, nella erogazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, che la specifica operazione da essa consigliata soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

investimento del Cliente; b) sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi; c) sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi;

- la disciplina sull'appropriatezza, in base alla quale la Banca, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio, o di esecuzione degli ordini per conto della clientela, o di collocamento, o di ricezione e trasmissione ordini, verifichi che il Cliente abbia la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi;
- la disciplina sulla best execution, in base alla quale la Banca adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto tutti i meccanismi per ottenere, allorché esegua o trasmetta gli ordini, il miglior risultato possibile per il Cliente;
- la disciplina in materia di gestione degli ordini;
- la completa disciplina prevista sulle rendicontazioni, comprendente, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati al Cliente stesso;
- la disciplina relativa agli incentivi.

CLIENTI PROFESSIONALI

Sono Clienti professionali quelli in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni di investimento e per valutare correttamente i rischi assunti in tali determinazioni.

I Clienti professionali si distinguono tra quelli **"di diritto"**, collocati in tale categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario (l'elenco include anche le imprese di grandi dimensioni), ovvero:

- soggetti tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari italiani e esteri (banche, imprese di investimento, assicurazioni, OICVM; etc.);
- imprese di grandi dimensioni che rispondono ad almeno due dei seguenti requisiti:
 - ❑ totale di bilancio : 20.000.000 Euro
 - ❑ fatturato netto : 40.000.000 Euro
 - ❑ fondi propri: 2.000.000 Euro
- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari.

e quelli **"su richiesta"**. La classificazione su richiesta necessita, tuttavia, di una valutazione della Banca di carattere sostanziale, in ordine alle caratteristiche del Cliente e alla sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali e, in particolare, il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti:

- che il Cliente abbia effettuato operazioni di importo significativo con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro mesi precedenti;
- valore del portafoglio di strumenti finanziari, compresi i depositi in contante, sia maggiore a 500.000 Euro;
- che il Cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione che presupponga la conoscenza delle operazioni e/o dei servizi per i quali richiede di essere classificato quale cliente professionale.

Proprio perché ritenuti in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni di investimento e per valutare correttamente i rischi assunti in tali determinazioni, i clienti professionali saranno trattati dalla Banca con minori tutele rispetto a quelle richieste dalla legge per i clienti al dettaglio.

In particolare:

- nel fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca deve valutare che l'operazione consigliata a) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, b) sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, c) sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi inerenti all'operazione raccomandata; al riguardo, con riferimento al Cliente professionale, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, la Banca può presumere che l'operazione consigliata sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi inerenti tale operazione inoltre, ove il Cliente sia professionale "di diritto", la Banca può presumere che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibile con i suoi obiettivi di investimento;
- al di fuori dei casi in cui la Banca è tenuta a far luogo alla valutazione di adeguatezza in connessione con la prestazione di un servizio di investimento, vale a dire in tutti i casi in cui la Banca sia tenuta ad effettuare la valutazione di appropriatezza in connessione con la prestazione di un servizio di investimento, la Banca può presumere che il Cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per il quale il Cliente è classificato come professionale.

Sono inoltre previsti, in generale, obblighi informativi in misura più attenuata rispetto ai Clienti al dettaglio, relativamente alla rendicontazione.

CONTROPARTI QUALIFICATE

Le controparti qualificate costituiscono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali.

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Specificamente individuati dal legislatore (Banche, SGR, Società di Assicurazioni, etc.), corrispondono alla categoria di investitori per la quale il legislatore, in ragione dell'attività svolta dagli stessi, ha previsto il minor livello di tutela, in quanto considerati investitori molto esperti.

Nei confronti delle controparti qualificate la Banca non è tenuta ad osservare diverse tutele invece previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali. In particolare, nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, la Banca non è tenuta ad osservare gli obblighi informativi previsti per i clienti al dettaglio e per i clienti professionali, gli obblighi di best execution, le norme relative all'appropriatezza, nonché le regole di condotta sulla gestione degli ordini (fatta eccezione per la disciplina degli ordini di clienti con limite di prezzo in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, di cui all'art. 51, comma3, Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15/2/18). Ogni modifica rilevante alle "Informazioni sulla classificazione della clientela" sarà comunicata al Cliente in tempo utile, con le modalità previste dal Contratto per la Prestazione di servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, resa disponibile in Filiale mediante messa a disposizione della versione più recente del documento stesso e pubblicata sul sito www.crvolterra.it, sezione MiFID II.

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/911111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370
Cap. Sociale versato € 72.304.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

GLOSSARIO

Questo glossario ha il solo scopo di fornire un ausilio ad una migliore comprensione delle terminologie utilizzate nel documento inerente la strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini adottata dalla Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..

Non rappresenta, pertanto, un complemento della politica di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..

Borsa valori locale

Questo termine si riferisce alla borsa valori situata nelle vicinanze geografiche della sede di un'azienda e/o più aziende.

Controparte centrale

Una controparte centrale è un'entità legale che si interpone tra i venditori e compratori nei mercati di scambio degli strumenti finanziari. In quest'ottica la controparte centrale funge da compratore per ogni venditore e da venditore per ogni compratore.

ETF – Exchange Traded Funds

Gli ETF rappresentano investimenti in fondi trattati in borsa valori. Generalmente si riferiscono ad un "indice".

Fattori di esecuzione

Per fattori di esecuzione si intendono gli elementi elencati nell'Informativa sulle procedure di esecuzione degli ordini sui mercati finanziari.

Intermediari finanziari incaricati

Sono operatori specializzati abilitati ad operare nei mercati finanziari. Curano, per conto della banca, l'esecuzione degli ordini raccolti dalla clientela.

Internalizzatore

Intermediario che negozia per conto proprio in modo sistematico, eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Market Makers

Intermediario che si obbliga a proporre pubblicamente prezzi di acquisto e di vendita, ai quali altri intermediari possono, rispettivamente, vendere o comprare determinati quantitativi di titoli.

Mercato regolamentato

Luogo di scambio degli strumenti finanziari caratterizzato dalla presenza di una disciplina precisa sull'organizzazione di mercato, sui requisiti per la quotazione dei titoli, sulle regole di negoziazione, etc.. Il regolamento di tali mercati è approvato da un'autorità terza di controllo (in Italia la Consob).

MiFID II

Si intende la Direttiva 2014/65/UE.

MTF – Multilateral Trading Facilities

Sistema multilaterale di negoziazione, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato, che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.

Offerta pubblica iniziale (IPO)

Un'offerta pubblica iniziale rappresenta la prima emissione di azioni sul mercato da parte di una società per azioni. In genere le "IPO" procurano alle società emittenti nuovi capitali da destinare a finanziare nuovi investimenti.

Ordine

Disposizione di compravendita di strumenti finanziari, impartita dal cliente alla banca.

OTC

I Mercati Over the Counter (mercati OTC) sono caratterizzati dal non avere i requisiti riconosciuti ai mercati regolamentati. Sono mercati la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali.

Sedi di esecuzione

Includono i mercati regolamentati, gli MTF, gli internalizzatori sistematici, i Market Makers e qualsiasi altro fornitore o entità che effettua una simile funzione.

Sottoscrizione diritti

Nel corso delle operazioni di aumento di capitale, la sottoscrizione dei diritti garantisce al possessore delle azioni la possibilità di mantenere inalterata la sua percentuale azionaria nel capitale della società, acquistando nuove azioni.

Edizione Giugno 2018